



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 331

Ordinanza n. 331/T.V.

Chieti li 27.09.2024

IL COMANDANTE

Vista la richiesta del Comandante ad Int. della Legione dei Carabinieri Abruzzo e Molise – Comando Provinciale di Chieti, acquisita al prot. n. 64835 del 26.09.2024, nonché le note integrative pervenuta via e-mail in data 26.09.2024 e 27.09.2024, con le quali si comunica che, nei giorni 29 e 30 settembre prossimi, dovrà essere eseguito il trasloco delle masserizie del Comandante, a seguito del suo trasferimento ad altra sede, per cui si chiede di istituire il divieto di sosta in Via Arniense, in prossimità dell'esercizio commerciale "Acqua e Sapone";

Considerato che i lavori saranno eseguiti nelle giornate di domenica 29 settembre, dalle ore 7,00 alle ore 21,00, e lunedì 30 settembre, dalle ore 10,30 alle ore 21,00, e che saranno utilizzati i seguenti veicoli:

- autocarro Mercedes tg. FJ 731 LN, delle dimensioni di m. 7,10 x 2,10 e della massa a pieno carico di q.li 35;
- autocarro Iveco tg. FM 813 ST, delle dimensioni di m. 9,10 x 2,55 e della massa a pieno carico di q.li 120 (mezzo pesante);
- autocarro Iveco 75E tg. GF 087 XX, delle dimensioni di m. 7,33 x 2,55 e della massa a pieno carico di q.li 75 (mezzo pesante);
- autocarro Iveco tg. DY 419 ES, delle dimensioni di m. 8,90 x 2,53 e della massa a pieno carico di q.li 120 (mezzo pesante);
- autoveicolo Iveco tg. GE 955 PH, munito di autoscala, delle dimensioni di m. 6,00 x 2,00 e della massa a pieno carico di q.li 35;

Considerato, inoltre, che i n. 3 autocarri sopra descritti dovranno sostare in Via Arniense, nell'area di sosta compresa tra l'intersezione con Via C. Battisti fino al civico n. 121, comprendendo due stalli di sosta riservati ai disabili ed alcuni stalli di sosta a tempo, per complessivi ml. 25,00 circa, sul lato sinistro rispetto al senso di marcia veicolare;

Considerato, altresì, che l'autocarro munito di scala telescopica dovrà posizionarsi in prossimità dell'ingresso della Caserma dei Carabinieri, dove vige il divieto di fermata, occupando l'area pedonale e parte della carreggiata transitabile;

Considerato, inoltre, che Via Arniense rientra nel centro storico e che nel tratto viario di che trattasi vige il divieto di transito per i mezzi pesanti, in virtù di Ordinanza n. 584/T.V. del 14.12.2010, ad eccezione dei soli autobus urbani autorizzati;

Vista la nota prot. n. 2658 del 15.01.2024 del V Settore – LL.PP., con la quale si trasmettono le indicazioni generali per concedere le autorizzazioni al transito ed alla sosta di mezzi pesanti all'interno del centro storico;

Ritenuto, pertanto, di istituire il divieto di sosta con rimozione nella suddetta area di sosta da occupare, nonché sul lato opposto, durante l'esecuzione del trasloco, al fine di consentire la sosta dei veicoli e garantire una buona fluidità veicolare;

Ritenuto, inoltre, di autorizzare il veicolo munito di scala alla sosta nel tratto di Via Arniense dove vige il divieto di fermata, con le opportune prescrizioni, nonché di interdire il transito veicolare degli autobus in Via Arniense, dall'intersezione con Piazza Matteotti, per motivi di sicurezza stradale;

Ritenuto, pertanto, di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di cui in premessa:

1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione in Via Arniense, per il giorno 29 settembre 2024, dalle ore 7,00 alle ore 21,00, e per il giorno 30 settembre 2024, dalle ore 9,00 alle ore 21,00, nei seguenti tratti viari:
 - sul lato sinistro rispetto al senso di marcia veicolare: dall'intersezione con Via C. Battisti fino al civico n. 121, comprendendo due stalli di sosta riservati ai disabili ed alcuni stalli di sosta a tempo, per complessivi ml. 25,00 circa, al fine di consentire la sosta dei veicoli utilizzati per il trasloco di cui in premessa;
 - sul lato destro rispetto al senso di marcia veicolare: dal civico n. 136 al civico n. 142, sul lato opposto all'occupazione, al fine di consentire una buona fluidità veicolare durante l'esecuzione dei lavori.
2. l'istituzione del divieto di transito per gli autobus in Via Arniense, all'intersezione con Piazza Matteotti, con deviazione degli stessi verso Piazza Matteotti:
 - per il giorno 29 settembre 2024, dalle ore 7,00 alle ore 21,00;
 - per il giorno 30 settembre 2024, dalle ore 10,00 alle ore 21,00.

Si autorizzano gli autocarri Mercedes tg. FJ 731 LN e Iveco tg. FM 813 ST alla sosta in Via Arniense, nell'area interdetta con il presente provvedimento, tra l'intersezione con Via C. Battisti ed il civico n. 121:

- per il giorno 29 settembre 2024, dalle ore 7,00 alle ore 21,00;
- per il giorno 30 settembre 2024, dalle ore 10,30 alle ore 21,00.

Si autorizzano gli autocarri Iveco 75E tg. GF 087 XX e Iveco tg. DY 419 ES (mezzi pesanti) al transito in Via Arniense, in deroga al divieto di transito per i mezzi di massa a pieno carico superiore a t. 3,5, ed alla sosta nell'area interdetta con il presente provvedimento, tra l'intersezione con Via C. Battisti ed il civico n. 121, per il tempo strettamente necessario, al fine di consentire l'esecuzione del trasloco di cui in premessa:

- per il giorno 29 settembre 2024, dalle ore 7,00 alle ore 21,00;
- per il giorno 30 settembre 2024, dalle ore 10,30 alle ore 21,00.

Si autorizza l'autoveicolo Iveco tg. GE 955 PH, munito di scala telescopica, alla sosta in Via Arniense, tra il civico n. 102 ed il civico n. 110, nei pressi dell'ingresso della sede della Legione dei Carabinieri, in un'area dove non è consentita la sosta veicolare, con occupazione dell'area pedonale e di parte della carreggiata transitabile:

- per il giorno 29 settembre 2024, dalle ore 7,00 alle ore 21,00;
- per il giorno 30 settembre 2024, dalle ore 10,30 alle ore 21,00.

Si prescrive, a carico della Ditta esecutrice del trasloco, durante l'utilizzo del mezzo pesante munito di autoscala:

- esso dovrà posizionarsi in modo da non arrecare intralcio alla normale viabilità veicolare, lasciando libera una sezione di carreggiata di almeno m. 3,50;
- la recinzione del raggio d'azione del montacarichi, a salvaguardia della pubblica incolumità;
- dovrà essere garantito il transito veicolare, nonché l'utilizzo degli accessi pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti, anche spostando o rimuovendo temporaneamente l'occupazione;
- dovranno essere installati, ai margini dell'occupazione, n. 2 segnali mobili di "Transito vietato ai pedoni" integrati con pannelli aggiuntivi con la scritta "Pedoni a destra" l'uno e "Pedoni a sinistra" l'altro;
- durante l'occupazione con il mezzo pesante dovranno essere adottati accorgimenti tali da non arrecare danni alla struttura stradale ed ai relativi arredi e sottoservizi.

La Ditta esecutrice del trasloco resta, inoltre, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto nella presente Ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Soc. La Panoramica.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.L.
Ten. Col. *Avv. Donatella Di Giovanni*

Donatella Di Giovanni